



COMUNE DI GANDINO



**È OBBLIGATORIO
PER I CONDUTTORI
RACCOGLIERE LE DEIEZIONI SOLIDE
DILAVARE CON ACQUA LE DEIEZIONI LIQUIDE
E ACCOMPAGNARE AL GUINZAGLIO
IL PROPRIO AMICO A QUATTRO ZAMPE**

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA art. 84

IMBRATTAMENTO DA PARTE DEGLI ANIMALI

1. I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti del suolo pubblico cagionati dagli escrementi degli animali.
2. È fatto obbligo, per coloro che conducono animali in luogo pubblico o aperto al pubblico di rimuovere gli escrementi e pulire il verde o suolo pubblico imbrattato.
3. Durante la circolazione dei cani, i proprietari o chi ne ha la custodia momentanea devono dimostrare la detenzione di idonei strumenti per il pronto recupero degli escrementi degli animali.
4. La Polizia Municipale, oltre alla sanzione amministrativa, controllerà l'esecuzione della sanzione accessoria della immediata nettezza del suolo pubblico. In caso di inosservanza disporrà con servizio pubblico di nettezza urbana con spese a carico del trasgressore.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA art. 82

CIRCOLAZIONE DEI CANI

1. I cani di qualunque razza o taglia non potranno circolare ed essere introdotti in luoghi pubblici ed aperti al pubblico privi di museruola a paniere, o accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli, e di un collare con il nome e l'indirizzo del proprietario. I cani di grossa taglia e quelli di indole aggressiva o che comunque incutano spavento o diano molestia alle persone, dovranno inoltre essere sempre tenuti a guinzaglio, ben solido, di lunghezza non superiore a cm. 70, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose dei quali il proprietario e il detentore sono ritenuti responsabili.

ORDINANZA SINDACALE N. DEL.....

1. È fatto obbligo di munirsi di un contenitore con acqua, senza aggiunta di sostanze chimiche o detersivi, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni liquide dell'animale; tale contenitore dovrà essere esibito, su richiesta, ai soggetti incaricati al controllo dell'osservanza della presente ordinanza;
2. È fatto obbligo di provvedere alla immediata diluizione e ripulitura delle deiezioni liquide dell'animale con una congrua quantità d'acqua senza aggiunta di sostanze chimiche o detersivi, fatta eccezione per le aree verdi ove non sia già espressamente vietato l'accesso ai cani (parchi, giardini pubblici ...).

I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI CON SANZIONI AMMINISTRATIVE DA €25,00 A € 500,00